Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0209(COD)

13.11.2023

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE
(COM(2023)0366 – C9-0218/2023 – 2023/0209(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Ondřej Kovařík

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....39

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE (COM(2023)0366 – C9-0218/2023 – 2023/0209(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0366),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0218/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2023),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Come rilevato nella revisione condotta dalla Commissione e in considerazione dell'evoluzione dei	(6) Come rilevato nella revisione condotta dalla Commissione e in considerazione dell'evoluzione dei

rispettivi mercati, delle attività e dei rischi ad esse connessi, è necessario aggiornare il regime prudenziale per gli istituti di pagamento, inclusi quelli che emettono moneta elettronica e che prestano servizi di moneta elettronica, prescrivendo un'autorizzazione unica per i prestatori di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica che non raccolgono depositi. Dato che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio***[32]*** stabilisce che gli emittenti di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica, il regime di autorizzazione relativo agli istituti di pagamento, che sostituiranno gli istituti di moneta elettronica, dovrebbe applicarsi anche agli emittenti di token di moneta elettronica. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe basarsi su un'autorizzazione per le persone giuridiche che offrono servizi di pagamento quando non raccolgono depositi, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe garantire che all'attività di prestazione di servizi di pagamento si applichino le stesse condizioni in tutta l'Unione.

[32] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

rispettivi mercati, delle attività e dei rischi ad esse connessi, è necessario aggiornare il regime prudenziale per gli istituti di pagamento, inclusi quelli che emettono moneta elettronica e che prestano servizi di moneta elettronica, prescrivendo un'autorizzazione unica per i prestatori di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica che non raccolgono depositi. Dato che l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che gli emittenti ***di token*** di moneta elettronica sono considerati ***emittenti di*** moneta elettronica, il regime di autorizzazione relativo agli istituti di pagamento, che sostituiranno gli istituti di moneta elettronica, dovrebbe applicarsi anche agli emittenti di token di moneta elettronica. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe basarsi su un'autorizzazione per le persone giuridiche che offrono servizi di pagamento quando non raccolgono depositi, previo il rispetto di una serie di condizioni rigorose e ad ampio raggio. Il regime prudenziale applicabile agli istituti di pagamento dovrebbe garantire che all'attività di prestazione di servizi di pagamento si applichino le stesse condizioni in tutta l'Unione.

[32] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40).

Or. en

Motivazione

Chiarimento tecnico sulla moneta elettronica, chiarimento dei termini utilizzati per la moneta elettronica in termini di strumento (token) e precisazione che si applica all'emittente.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) In considerazione dell'emergere di nuovi tipi di strumenti di pagamento e della diffusa incertezza sul mercato riguardo alla qualificazione giuridica di tali strumenti, occorre migliorare la definizione di "strumento di pagamento" specificando cosa costituisca o non costituisca uno strumento di pagamento, tenendo presente il principio di neutralità tecnologica.	(10) In considerazione dell'emergere di nuovi tipi di strumenti di pagamento***, dell'evolversi delle soluzioni tecnologiche che forniscono tali strumenti*** e della diffusa incertezza sul mercato riguardo alla qualificazione giuridica di tali strumenti, occorre migliorare la definizione di "strumento di pagamento" specificando cosa costituisca o non costituisca uno strumento di pagamento, tenendo presente il principio di neutralità tecnologica.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Nella verifica inter pares sull'autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366 pubblicata a gennaio 2023[35], l'ABE ha concluso che, a causa delle carenze presenti nel processo di autorizzazione, si è determinata una situazione in cui i richiedenti sono soggetti ad aspettative diverse in materia di vigilanza per quanto riguarda i requisiti per l'autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento o di istituto di moneta elettronica nei vari Stati membri dell'Unione e che talvolta il processo di rilascio di un'autorizzazione può richiedere tempi troppo lunghi. Al fine di garantire condizioni di parità e un processo armonizzato per il rilascio dell'autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento alle imprese che ne	(18) Nella verifica inter pares sull'autorizzazione a norma della direttiva (UE) 2015/2366 pubblicata a gennaio 2023[35], l'ABE ha concluso che, a causa delle carenze presenti nel processo di autorizzazione, si è determinata una situazione in cui i richiedenti sono soggetti ad aspettative diverse in materia di vigilanza per quanto riguarda i requisiti per l'autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento o di istituto di moneta elettronica nei vari Stati membri dell'Unione e che talvolta il processo di rilascio di un'autorizzazione può richiedere tempi troppo lunghi. Al fine di garantire condizioni di parità e un processo armonizzato per il rilascio dell'autorizzazione ad operare in qualità di istituto di pagamento alle imprese che ne

fanno richiesta, è opportuno imporre alle autorità competenti un termine per la conclusione del processo di autorizzazione ***di tre mesi*** dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione.	fanno richiesta, è opportuno imporre alle autorità competenti un termine ***massimo di un mese*** per la conclusione del processo di autorizzazione dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione.
[35] Autorità bancaria europea, EBA/REP/2023/01, Relazione riguardante la verifica inter pares sull'autorizzazione ai sensi della PSD2.	[35] Autorità bancaria europea, EBA/REP/2023/01, Relazione riguardante la verifica inter pares sull'autorizzazione ai sensi della PSD2.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) In considerazione delle difficoltà incontrate dagli istituti di pagamento nell'aprire e amministrare conti di pagamento presso enti creditizi, è necessario prevedere un'ulteriore opzione per la custodia dei fondi degli utenti, segnatamente la possibilità di detenere tali fondi presso una banca centrale. Tale possibilità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità della banca centrale di non offrire tale opzione, sulla base del suo statuto. In considerazione della necessità di proteggere i fondi degli utenti e di evitare che tali fondi siano usati per scopi diversi da quelli di prestare servizi di pagamento o servizi di moneta elettronica, è opportuno prescrivere che tali fondi degli utenti dei servizi di pagamento siano tenuti separati dai fondi propri dell'istituto di pagamento. Al fine di garantire condizioni di parità tra istituti di pagamento che prestano servizi di pagamento e istituti di pagamento che emettono moneta elettronica e prestano servizi di moneta elettronica, è opportuno	(31) In considerazione delle difficoltà incontrate dagli istituti di pagamento nell'aprire e amministrare conti di pagamento presso enti creditizi, è necessario prevedere un'ulteriore opzione per la custodia dei fondi degli utenti, segnatamente la possibilità di detenere tali fondi presso una banca centrale. Tale possibilità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la possibilità della banca centrale di non offrire tale opzione, sulla base del suo statuto. ***Qualsiasi rifiuto di tale opzione da parte di una banca centrale dovrebbe essere debitamente giustificato presso l'istituto di pagamento pertinente.*** In considerazione della necessità di proteggere i fondi degli utenti e di evitare che tali fondi siano usati per scopi diversi da quelli di prestare servizi di pagamento o servizi di moneta elettronica, è opportuno prescrivere che tali fondi degli utenti dei servizi di pagamento siano tenuti separati dai fondi propri dell'istituto di pagamento. Al fine di garantire condizioni di parità tra istituti di pagamento che

allineare il più possibile i regimi applicabili alla custodia dei fondi degli utenti, preservando nel contempo le specificità della moneta elettronica. Il rischio di concentrazione è un rischio significativo per gli istituti di pagamento, in particolare quando i fondi sono custoditi presso un unico ente creditizio. Pertanto è importante fare in modo che gli istituti di pagamento evitino il rischio di concentrazione nei limiti del possibile. Per tale motivo l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla prevenzione dei rischi nella custodia dei fondi del cliente.	prestano servizi di pagamento e istituti di pagamento che emettono moneta elettronica e prestano servizi di moneta elettronica, è opportuno allineare il più possibile i regimi applicabili alla custodia dei fondi degli utenti, preservando nel contempo le specificità della moneta elettronica. Il rischio di concentrazione è un rischio significativo per gli istituti di pagamento, in particolare quando i fondi sono custoditi presso un unico ente creditizio. Pertanto è importante fare in modo che gli istituti di pagamento evitino il rischio di concentrazione nei limiti del possibile. Per tale motivo l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla prevenzione dei rischi nella custodia dei fondi del cliente.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Potrebbe accadere che un ente creditizio rifiuti di aprire e mantenere un conto per un istituto di pagamento. Ciò pregiudicherebbe l'obiettivo di diversificazione del rischio per gli istituti di pagamento. Pertanto, qualora un ente creditizio rifiuti di aprire o decida di chiudere il conto di un istituto di pagamento, dovrebbe essere tenuto a fornire a tale istituto di pagamento una risposta e una motivazione debitamente giustificate.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Agli istituti di pagamento dovrebbe essere consentito di concedere crediti, ma tale attività dovrebbe essere soggetta ad alcune condizioni rigorose. È pertanto opportuno disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, a condizione che tali servizi facilitino i servizi di pagamento ***e se il credito è concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving***. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito a breve termine in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento siano utilizzati principalmente i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. Tale possibilità dovrebbe tuttavia lasciare impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39], nonché altre pertinenti normative dell'Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori. Essendo principalmente di natura creditizia, i servizi "compra ora, paga dopo" non dovrebbero costituire un servizio di pagamento. Tali servizi sono disciplinati dalla nuova direttiva relativa ai crediti al consumo che sostituisce la direttiva 2008/48/CE.	(35) Agli istituti di pagamento dovrebbe essere consentito di concedere crediti, ma tale attività dovrebbe essere soggetta ad alcune condizioni rigorose. È pertanto opportuno disciplinare la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l'emissione di carte di credito, a condizione che tali servizi facilitino i servizi di pagamento. È opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito a breve termine in relazione alle loro attività transfrontaliere, a condizione che per il suo rifinanziamento siano utilizzati principalmente i fondi propri dell'istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento. Tale possibilità dovrebbe tuttavia lasciare impregiudicata la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[39], nonché altre pertinenti normative dell'Unione o misure nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori. Essendo principalmente di natura creditizia, i servizi "compra ora, paga dopo" non dovrebbero costituire un servizio di pagamento. Tali servizi sono disciplinati dalla nuova direttiva relativa ai crediti al consumo che sostituisce la direttiva 2008/48/CE.
[39] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).	[39] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Al fine di evitare abusi del diritto di stabilimento e di evitare casi in cui un istituto di pagamento si stabilisca in uno Stato membro senza avere l'intenzione di esercitarvi alcuna attività, è opportuno disporre che un istituto di pagamento che chiede l'autorizzazione in uno Stato membro presti almeno parte della sua attività in materia di servizi di pagamento in tale Stato membro. L'obbligo per un istituto di svolgere una parte dell'attività nel paese di origine, già previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366, è stato interpretato in modo molto diverso e alcuni paesi di origine hanno imposto che la maggior parte dell'attività si svolgesse nel proprio paese. Una "parte" dovrebbe ***indicare*** meno della maggioranza delle attività di un istituto, al fine di preservare l'effetto utile della libertà di un istituto di pagamento di prestare servizi transfrontalieri.	(38) Al fine di evitare abusi del diritto di stabilimento e di evitare casi in cui un istituto di pagamento si stabilisca in uno Stato membro senza avere l'intenzione di esercitarvi alcuna attività, è opportuno disporre che un istituto di pagamento che chiede l'autorizzazione in uno Stato membro presti almeno parte della sua attività in materia di servizi di pagamento in tale Stato membro. L'obbligo per un istituto di svolgere una parte dell'attività nel paese di origine, già previsto dalla direttiva (UE) 2015/2366, è stato interpretato in modo molto diverso e alcuni paesi di origine hanno imposto che la maggior parte dell'attività si svolgesse nel proprio paese. Una "parte" dovrebbe ***essere interpretato come indicante*** meno della maggioranza delle attività di un istituto, al fine di preservare l'effetto utile della libertà di un istituto di pagamento di prestare servizi transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione	*Emendamento*
(49) Al fine di consentire alle autorità competenti di vigilare adeguatamente sugli istituti di pagamento, è opportuno conferire a tali autorità poteri investigativi e di	(49) Al fine di consentire alle autorità competenti di vigilare adeguatamente sugli istituti di pagamento, è opportuno conferire a tali autorità poteri investigativi e di

vigilanza nonché dotarle della possibilità di irrogare sanzioni amministrative e di imporre le misure necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Per tale motivo è opportuno conferire alle autorità competenti il potere di richiedere informazioni, effettuare ispezioni in loco ed emettere raccomandazioni, orientamenti e decisioni amministrative vincolanti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni nazionali in materia di sospensione o revoca dell'autorizzazione di un istituto di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero attribuire alle rispettive autorità competenti il potere di comminare sanzioni amministrative e di imporre misure volte in particolare a far cessare le violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività in materia di servizi di pagamento.	vigilanza nonché dotarle della possibilità di irrogare sanzioni amministrative e di imporre le misure necessarie per lo svolgimento dei loro compiti. Per tale motivo è opportuno conferire alle autorità competenti il potere di richiedere informazioni, effettuare ispezioni in loco ed emettere raccomandazioni, orientamenti e decisioni amministrative vincolanti. Gli Stati membri dovrebbero stabilire disposizioni nazionali***, armonizzate in base alle disposizioni della presente direttiva,*** in materia di sospensione o revoca dell'autorizzazione di un istituto di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero attribuire alle rispettive autorità competenti il potere di comminare sanzioni amministrative e di imporre misure volte in particolare a far cessare le violazioni delle disposizioni in materia di vigilanza o di esercizio dell'attività in materia di servizi di pagamento.
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione	*Emendamento*
(50) Data la grande varietà di possibili modelli commerciali presente nel settore dei pagamenti, è opportuno consentire un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo.	(50) Data la grande varietà di possibili modelli commerciali presente nel settore dei pagamenti, è opportuno consentire un certo margine di discrezionalità nella vigilanza al fine di assicurare che gli stessi rischi siano trattati allo stesso modo ***in tutti gli Stati membri***.
	Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che gli istituti di pagamento operanti nel loro territorio e la cui sede amministrativa è situata in un altro Stato membro riferiscano loro periodicamente sulle attività svolte nel loro territorio a fini statistici e d'informazione. Qualora tali istituti di pagamento operino ai sensi del diritto di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti dovrebbero potere richiedere che tali informazioni siano usate anche per controllare l'osservanza del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento]. Tale disposizione dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui l'istituto di pagamento stia prestando servizi nello Stato membro o negli Stati membri senza esservi stabilito, ma in base alla libera prestazione di servizi. Al fine di facilitare la vigilanza delle autorità competenti sulle reti di agenti, distributori o succursali, è opportuno che gli Stati membri in cui operano agenti, distributori o succursali possano richiedere che l'istituto di pagamento impresa madre nomini un punto di contatto centrale nel loro territorio. L'ABE dovrebbe elaborare norme di regolamentazione per fissare i criteri in base ai quali determinare i casi in cui sia opportuno nominare un punto di contatto centrale e le relative funzioni. A tal riguardo l'ABE dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2021/1722[44] e 2020/1423[45] della Commissione. L'obbligo di nominare un punto di contatto centrale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di assicurare una comunicazione e un'informazione adeguate sull'osservanza delle pertinenti disposizioni	(57) Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere che gli istituti di pagamento operanti nel loro territorio e la cui sede amministrativa è situata in un altro Stato membro riferiscano loro periodicamente sulle attività svolte nel loro territorio a fini statistici e d'informazione. Qualora tali istituti di pagamento operino ai sensi del diritto di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti dovrebbero potere richiedere che tali informazioni siano usate anche per controllare l'osservanza del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento]. Tale disposizione dovrebbe applicarsi anche nel caso in cui l'istituto di pagamento stia prestando servizi nello Stato membro o negli Stati membri senza esservi stabilito, ma in base alla libera prestazione di servizi. Al fine di facilitare la vigilanza delle autorità competenti sulle reti di agenti, distributori o succursali, è opportuno che gli Stati membri in cui operano agenti, distributori o succursali possano richiedere che l'istituto di pagamento impresa madre nomini un punto di contatto centrale nel loro territorio. ***Qualora uno Stato membro imponga tale requisito, ciascun istituto di pagamento dovrebbe nominare solamente un punto di contatto centrale per Stato membro.*** L'ABE dovrebbe elaborare norme di regolamentazione per fissare i criteri in base ai quali determinare i casi in cui sia opportuno nominare un punto di contatto centrale e le relative funzioni. A tal riguardo l'ABE dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione dei regolamenti delegati (UE) 2021/1722[44] e 2020/1423[45] della Commissione. L'obbligo di nominare un punto di contatto

di cui al regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] nello Stato membro ospitante.

centrale dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo di assicurare una comunicazione e un'informazione adeguate sull'osservanza delle pertinenti disposizioni di cui al regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] nello Stato membro ospitante.

[44] Regolamento delegato (UE) 2021/1722 della Commissione, del 18 giugno 2021, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera (GU L 343 del 28.9.2021, pag. 1).

[45] Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali (GU L 328 del 9.10.2020, pag. 1).

[44] Regolamento delegato (UE) 2021/1722 della Commissione, del 18 giugno 2021, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera (GU L 343 del 28.9.2021, pag. 1).

[45] Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali (GU L 328 del 9.10.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, ai dettaglianti	(62) Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, ai dettaglianti

dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una registrazione o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante da parte del dettagliante. Al fine di evitare la concorrenza sleale tra gestori di ATM che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto e dettaglianti che offrono servizi di prelievo del contante senza acquisti e di garantire che i negozi non esauriscano in fretta il contante, è opportuno imporre un massimale di ***50*** EUR per operazione.	dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, una registrazione o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante da parte del dettagliante. Al fine di evitare la concorrenza sleale tra gestori di ATM che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto e dettaglianti che offrono servizi di prelievo del contante senza acquisti e di garantire che i negozi non esauriscano in fretta il contante, è opportuno imporre un massimale di ***100*** EUR per operazione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(66 bis) L'ABE dovrebbe coordinare un forum di collaborazione, almeno una volta all'anno, tra le autorità nazionali competenti al fine di agevolare un'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda il recepimento, l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) Gli istituti di pagamento non sono inclusi nell'elenco delle entità che rientrano nella definizione di "ente" di cui all'articolo 2, punto b), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Di conseguenza agli istituti di pagamento è di fatto preclusa la partecipazione a sistemi di pagamento designati dagli Stati membri a norma di tale direttiva. La mancanza di accesso a determinati sistemi di pagamento fondamentali può impedire agli istituti di pagamento di fornire una gamma completa di servizi di pagamento ai propri clienti in modo efficace e competitivo. È pertanto giustificato includere gli istituti di pagamento nella definizione di "ente" di tale direttiva, ma soltanto ai fini dei sistemi di pagamento e non per quanto riguarda i sistemi di regolamento titoli. Per partecipare ai sistemi di pagamento, gli istituti di pagamento dovrebbero soddisfare i requisiti e rispettare le norme di tali sistemi. Il regolamento XXX [regolamento sui sistemi di pagamento] contiene prescrizioni destinate ai gestori dei sistemi di pagamento per quanto riguarda l'ammissione dei nuovi richiedenti la partecipazione, anche per quanto riguarda una valutazione dei rischi pertinenti. Data l'importanza di ristabilire quanto prima condizioni di parità tra banche e "non banche" e considerando l'impatto della situazione attuale sulla concorrenza nei mercati dei pagamenti, è necessario concedere agli Stati membri un termine di recepimento e di applicazione di questa nuova disposizione della direttiva 98/26/CE più breve rispetto a quello previsto per le altre disposizioni della presente direttiva. È pertanto opportuno richiedere agli Stati membri di recepire la	(71) Gli istituti di pagamento non sono inclusi nell'elenco delle entità che rientrano nella definizione di "ente" di cui all'articolo 2, punto b), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[47]. Di conseguenza agli istituti di pagamento è di fatto preclusa la partecipazione a sistemi di pagamento designati dagli Stati membri a norma di tale direttiva. La mancanza di accesso a determinati sistemi di pagamento fondamentali può impedire agli istituti di pagamento di fornire una gamma completa di servizi di pagamento ai propri clienti in modo efficace e competitivo. È pertanto giustificato includere gli istituti di pagamento nella definizione di "ente" di tale direttiva, ma soltanto ai fini dei sistemi di pagamento e non per quanto riguarda i sistemi di regolamento titoli. Per partecipare ai sistemi di pagamento, gli istituti di pagamento dovrebbero soddisfare i requisiti e rispettare le norme di tali sistemi. Il regolamento XXX [regolamento sui sistemi di pagamento] contiene prescrizioni destinate ai gestori dei sistemi di pagamento per quanto riguarda l'ammissione dei nuovi richiedenti la partecipazione, anche per quanto riguarda una valutazione dei rischi pertinenti. Data l'importanza di ristabilire quanto prima condizioni di parità tra banche e "non banche" e considerando l'impatto della situazione attuale sulla concorrenza nei mercati dei pagamenti, è necessario concedere agli Stati membri un termine di recepimento e di applicazione di questa nuova disposizione della direttiva 98/26/CE più breve rispetto a quello previsto per le altre disposizioni della presente direttiva. È pertanto opportuno richiedere agli Stati membri di recepire la

nuova disposizione nel diritto interno entro ***sei*** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, invece dei 18 mesi che si applicano per le altre disposizioni della direttiva.	nuova disposizione nel diritto interno entro ***tre*** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, invece dei 18 mesi che si applicano per le altre disposizioni della direttiva.
[47] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).	[47] Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
(74) Conformemente ai principi del "legiferare meglio", la presente direttiva dovrebbe essere rivista per valutarne l'efficacia e l'efficienza nel conseguimento degli obiettivi, come rilevato nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La revisione dovrebbe essere effettuata una volta trascorso un lasso di tempo sufficiente dall'entrata in vigore affinché la revisione si basi su elementi di prova adeguati. Cinque anni sono considerati un periodo adeguato. Sebbene sia opportuno che la revisione consideri l'intera direttiva, alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione, segnatamente l'ambito di applicazione e la custodia dei fondi degli istituti di pagamento che potrebbero essere interessati dalle norme proposte dalla Commissione il 18 aprile 2023[50] che, se adottate, modificherebbero la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Per quanto	(74) Conformemente ai principi del "legiferare meglio", la presente direttiva dovrebbe essere rivista per valutarne l'efficacia e l'efficienza nel conseguimento degli obiettivi, come rilevato nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La revisione dovrebbe essere effettuata una volta trascorso un lasso di tempo sufficiente dall'entrata in vigore affinché la revisione si basi su elementi di prova adeguati. Cinque anni sono considerati un periodo adeguato. Sebbene sia opportuno che la revisione consideri l'intera direttiva, alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di particolare attenzione, segnatamente l'ambito di applicazione e la custodia dei fondi degli istituti di pagamento che potrebbero essere interessati dalle norme proposte dalla Commissione il 18 aprile 2023[50] che, se adottate, modificherebbero la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Per quanto

riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, è tuttavia opportuno che una revisione sia effettuata prima, tre anni dopo l'entrata in vigore, data l'importanza attribuita a tale aspetto nel regolamento (UE) 2022/2554. Nel contesto della revisione dell'ambito di applicazione dovrebbe essere considerata sia la possibilità di estendere l'elenco dei servizi di pagamento disciplinati, al fine di includere servizi quali quelli prestati da sistemi di pagamento e da schemi di pagamento, sia la possibilità di includere nell'ambito di applicazione alcuni servizi tecnici attualmente esclusi.	riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, è tuttavia opportuno che una revisione sia effettuata prima, tre anni dopo l'entrata in vigore, data l'importanza attribuita a tale aspetto nel regolamento (UE) 2022/2554. Nel contesto della revisione dell'ambito di applicazione dovrebbe essere considerata sia la possibilità di estendere l'elenco dei servizi di pagamento disciplinati, al fine di includere servizi quali quelli prestati da sistemi di pagamento e da schemi di pagamento, sia la possibilità di includere nell'ambito di applicazione alcuni servizi tecnici attualmente esclusi***, comprese le disposizioni relative ai prestatori di servizi di informazione sui conti, tenuto conto delle pertinenti disposizioni contenute nel regolamento (UE) XXX (FIDA)[50 bis]***.
[50] COM(2023) 228 final.	[50] COM(2023) 228 final. ***[50 bis] COM(2023)360 final***.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ***[XX XX*** 2023***]***,	(77) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ***22 agosto*** 2023,

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che***, pur non costituendo servizi di pagamento, sono necessari per supportare*** la prestazione dei servizi di pagamento, laddove il prestatore di servizi tecnici non entra mai in possesso dei fondi da trasferire;	(24) "prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che ***supportano*** la prestazione dei servizi di pagamento, laddove il prestatore di servizi tecnici non entra mai in possesso dei fondi da trasferire;

Or. en

Motivazione

Allineamento alla definizione nella PSR.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) "servizi in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)": i servizi TIC quali definiti all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2022/2554;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) "agente": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento	(28) "agente": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento***, ad***

per conto di un istituto di pagamento;	***eccezione dei servizi di moneta elettronica***;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) "gestore di ATM": gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non fornisce servizi di radicamento del conto di pagamento;	(38) "gestore di ATM": gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non fornisce servizi di radicamento del conto di pagamento;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorizzazione di cui al ***primo comma*** è necessaria soltanto per i servizi di pagamento che gli istituti di pagamento richiedenti intendono effettivamente fornire.	2. L'autorizzazione di cui al ***paragrafo 1*** è necessaria soltanto per i servizi di pagamento che gli istituti di pagamento richiedenti intendono effettivamente fornire.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera j – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
iii) per gli istituti richiedenti che intendono concludere accordi per la	iii) per gli istituti richiedenti che intendono concludere accordi per la

condivisione delle informazioni con altri prestatori di servizi di pagamento ai fini dello scambio di dati relativi alle frodi nei pagamenti di cui all'articolo 83, paragrafo ***5***, del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento], le conclusioni della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 83, paragrafo ***5***, del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] e a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se pertinente, l'esito della consultazione preventiva dell'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 36 di detto regolamento;	condivisione delle informazioni con altri prestatori di servizi di pagamento ai fini dello scambio di dati relativi alle frodi nei pagamenti di cui all'articolo 83, paragrafo ***3***, del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento], le conclusioni della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 83, paragrafo ***4***, del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] e a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se pertinente, l'esito della consultazione preventiva dell'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 36 di detto regolamento;

Or. en

Motivazione

Correzione tecnica del riferimento.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Alle imprese che presentano domanda di autorizzazione per prestare servizi di pagamento di cui all'allegato I, punto 6, gli Stati membri impongono, quale condizione per l'autorizzazione, di possedere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi o altra analoga garanzia per la responsabilità in modo da garantire:	4. Alle imprese che presentano domanda di autorizzazione per prestare servizi di pagamento di cui all'allegato I, punto 6, gli Stati membri impongono, quale condizione per l'autorizzazione, di possedere ***un capitale iniziale minimo di 50 000 EUR o*** un'assicurazione per la responsabilità civile professionale valida in tutti i territori in cui offrono i loro servizi o altra analoga garanzia per la responsabilità in modo da garantire:

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 5 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) quando l'istituto di pagamento presta servizi di moneta elettronica, il suo capitale non è mai inferiore a ***400*** 000 EUR.	d) quando l'istituto di pagamento presta servizi di moneta elettronica, il suo capitale non è mai inferiore a ***350*** 000 EUR.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fatte salve eventuali norme nazionali sulla concessione di crediti da parte di emittenti di carte di credito, il credito concesso in relazione a un pagamento ed eseguito conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 30 deve essere rimborsato entro un breve periodo che in nessun caso è superiore a 12 mesi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) gli istituti di pagamento autorizzati in conformità dell'articolo 13 e i relativi agenti o distributori eventuali;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Emendamento di carattere tecnico.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli istituti di pagamento che intendono prestare servizi di pagamento mediante agenti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:	1. Gli istituti di pagamento che intendono prestare servizi di pagamento ***diversi dai servizi di moneta elettronica*** mediante agenti comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Allineare le disposizioni sull'uso degli agenti – I servizi di moneta elettronica utilizzano solo distributori e non agenti. Pertanto, questo aspetto deve essere esplicitato nel testo.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri assicurano che, entro ***due mesi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino all'istituto di pagamento se l'agente è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 17. Dal momento dell'iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.	2. Gli Stati membri assicurano che, entro ***un mese*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunichino all'istituto di pagamento se l'agente è stato iscritto nel registro di cui all'articolo 17. Dal momento dell'iscrizione nel registro gli agenti possono iniziare a prestare servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che intendono esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento o ai servizi di moneta elettronica ad altre entità nello Stato membro ospitante ne informino le autorità competenti dello Stato membro di origine.	Gli Stati membri assicurano che gli istituti di pagamento che intendono esternalizzare funzioni operative relative ai servizi di pagamento o ai servizi di moneta elettronica ad altre entità nello Stato membro ospitante ne informino ***immediatamente*** le autorità competenti dello Stato membro di origine.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***un mese*** dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Se i servizi sono prestati attraverso un terzo Stato membro, lo Stato membro a cui trasmettere le informazioni è quello in cui i servizi sono prestati agli utenti di servizi di pagamento.	Entro ***10 giorni lavorativi*** dalla ricezione di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Se i servizi sono prestati attraverso un terzo Stato membro, lo Stato membro a cui trasmettere le informazioni è quello in cui i servizi sono prestati agli utenti di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***un mese*** dalla ricezione delle informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante valutano tali informazioni e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni pertinenti riguardo ai servizi di pagamento o ai servizi di moneta elettronica che l'istituto di pagamento interessato intende prestare esercitando la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine eventuali motivi di preoccupazione in ordine al previsto impiego di un agente o di un distributore o stabilimento di una succursale riguardo al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. Prima di procedere in tal senso, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si coordina con le pertinenti autorità competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 per stabilire se esistano motivi di questo tipo.	Entro ***10 giorni lavorativi*** dalla ricezione delle informazioni dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, le autorità competenti dello Stato membro ospitante valutano tali informazioni e forniscono alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni pertinenti riguardo ai servizi di pagamento o ai servizi di moneta elettronica che l'istituto di pagamento interessato intende prestare esercitando la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine eventuali motivi di preoccupazione in ordine al previsto impiego di un agente o di un distributore o stabilimento di una succursale riguardo al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849. Prima di procedere in tal senso, l'autorità competente dello Stato membro ospitante si coordina con le pertinenti autorità competenti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 per stabilire se esistano motivi di questo tipo.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***tre mesi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all'istituto di	Entro ***al massimo 25 giorni lavorativi*** dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano la propria decisione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e all'istituto

pagamento.

di pagamento.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio, la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione e un'informazione adeguate sull'osservanza dei titoli II e III del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento], nonché al fine di agevolare la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta.	4. Gli Stati membri possono richiedere che gli istituti di pagamento che operano tramite agenti nel loro territorio, la cui sede centrale è situata in un altro Stato membro, nominino un punto di contatto centrale nel loro territorio al fine di assicurare una comunicazione e un'informazione adeguate sull'osservanza dei titoli II e III del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento], nonché al fine di agevolare la vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine e degli Stati membri ospitanti, anche fornendo alle autorità competenti documenti ed informazioni su richiesta. ***Qualora uno Stato membro imponga tale requisito, ciascun istituto di pagamento nomina solamente un punto di contatto centrale in tale Stato membro.***

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone fisiche o giuridiche che prestano unicamente il servizio di pagamento di cui all'allegato I, punto 7, non sono soggette ad autorizzazione ma si registrano presso l'autorità competente	1. ***In deroga all'articolo 3,*** le persone fisiche o giuridiche che prestano unicamente il servizio di pagamento di cui all'allegato I, punto 7, non sono soggette ad autorizzazione ma si registrano presso

dello Stato membro di origine prima di avviare l'attività.	l'autorità competente dello Stato membro di origine prima di avviare l'attività.

Or. en

Motivazione

Chiarimento del testo.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In alternativa al possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale richiesto al primo comma del presente paragrafo relativo, le imprese di cui al paragrafo 1 possono scegliere di detenere un capitale iniziale di 50 000 EUR, che può essere sostituito da un'assicurazione per la responsabilità civile professionale dopo che tali imprese abbiano iniziato a operare in qualità di istituti di pagamento.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In alternativa al possesso di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale come previsto ai paragrafi 3 e 4, le imprese di cui al paragrafo 1 detengono un capitale iniziale di 50 000 EUR, che può essere sostituito da un'assicurazione per la responsabilità civile professionale dopo che tali imprese	***soppresso***

abbiano iniziato a operare in qualità di istituti di pagamento, senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'importo del contante fornito non supera ***50*** EUR per prelievo.	b) l'importo del contante fornito non supera ***100*** EUR per prelievo.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'allegato I, punto 1, e che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto né altri servizi di pagamento di cui all'allegato I non sono soggette ad autorizzazione ma si registrano presso l'autorità competente dello Stato membro di origine prima di avviare l'attività.	1. ***In deroga all'articolo 3,*** le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'allegato I, punto 1, e che non forniscono servizi di pagamento di radicamento del conto né altri servizi di pagamento di cui all'allegato I non sono soggette ad autorizzazione ma si registrano presso l'autorità competente dello Stato membro di origine prima di avviare l'attività.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispettano le prescrizioni in materia di trasparenza delle commissioni e delle spese di cui all'articolo 7 del regolamento XXX (regolamento sui servizi di pagamento) e in particolare garantiscono che tali commissioni e spese siano indicate all'inizio della prestazione dei servizi.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla scorta di tale notifica l'autorità competente adotta una decisione debitamente motivata sulla base ***dei criteri*** di cui all'articolo 2, paragrafo ***1***, lettera j), del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] qualora l'attività non sia considerata una rete limitata e ne informa il prestatore di servizi.	Sulla scorta di tale notifica l'autorità competente adotta una decisione debitamente motivata sulla base ***delle condizioni*** di cui all'articolo 2, paragrafo ***2***, lettera j), ***punti i) e ii),*** del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] qualora l'attività non sia considerata una rete limitata e ne informa il prestatore di servizi.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi che svolgono un'attività di cui all'articolo 2, paragrafo	***soppresso***

1, lettera j), del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento] inviino una notifica alle autorità competenti e che forniscano alle stesse un parere annuale sulla revisione contabile attestante che l'attività rientra nei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), del regolamento XXX [regolamento sui servizi di pagamento].	

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La descrizione ***dell'attività notificata*** ai sensi ***dei paragrafi 2 e*** 3 è messa a disposizione del pubblico nei registri di cui agli articoli 17 e 18.	4. La descrizione ***dei servizi notificati*** ai sensi ***del paragrafo 3*** è messa a disposizione del pubblico nei registri di cui agli articoli 17 e 18.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sull'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di estenderlo a taluni servizi, compresa la gestione di sistemi di pagamento e la prestazione di servizi tecnici, tra cui il trattamento o la gestione di portafogli digitali, che non rientrano nel suo ambito di applicazione;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Vi sarebbero due revisioni dell'ambito di applicazione della direttiva (articolo 43, paragrafo 1, e articolo 43, paragrafo 2, mentre è necessaria solo una revisione. L'emendamento è inteso a tenerne conto.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo la data di applicazione del regolamento sui servizi di pagamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e ***i prestatori*** di servizi tecnici. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente a detta relazione.	2. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo la data di applicazione del regolamento sui servizi di pagamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'ambito di applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e ***la prestazione*** di servizi tecnici***, tra cui il trattamento o la gestione di portafogli digitali, che non rientrano nel suo ambito di applicazione***. ***La relazione esamina, in particolare, se è necessario rivedere o fondere le disposizioni relative ai prestatori di servizi di informazione sui conti, tenendo conto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) XXX (relativo all'accesso ai dati finanziari, FIDA)***. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente a detta relazione.

Or. en

Motivazione

Allineamento con gli elementi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), che è soppresso.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento che sono stati autorizzati a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire la prestazione e l'esecuzione dei servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati, senza essere tenuti a chiedere ***l'***autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].	Gli Stati membri consentono agli istituti di pagamento che sono stati autorizzati a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2015/2366 entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire la prestazione e l'esecuzione dei servizi di pagamento per i quali sono stati autorizzati, senza essere tenuti a chiedere ***una nuova*** autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a conformarsi alle altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prescrivono agli istituti di pagamento di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti ***tutte le*** informazioni che permettano loro di valutare entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]:	Gli Stati membri ***non*** prescrivono agli istituti di pagamento di cui al primo comma di presentare alle autorità competenti ***informazioni supplementari diverse dalle*** informazioni che permettano loro di valutare entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che solamente le informazioni supplementari aggiunte in conformità della presente direttiva e del regolamento sui servizi di pagamento ai fini del rinnovo dell'autorizzazione devono essere trasmesse alle autorità competenti, mentre qualsiasi altra informazione già trasmessa in relazione all'autorizzazione iniziale nell'ambito della PSD2 non deve essere nuovamente trasmessa alle autorità competenti.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli istituti di pagamento di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II ***sono*** autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Agli*** istituti di pagamento che non soddisfano le prescrizioni di cui al titolo II entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ***è fatto divieto di*** prestare servizi di pagamento.	Gli istituti di pagamento di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II ***continuano a essere*** autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Gli*** istituti di pagamento che non soddisfano le prescrizioni di cui al titolo II entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ***sono sospesi dal*** prestare servizi di pagamento ***fino a quando hanno fornito alla pertinente autorità competente le informazioni supplementari necessarie che garantiscono la loro conformità al titolo II e l'autorità competente ha verificato l'esattezza di tali informazioni e ha debitamente autorizzato il prestatore di servizi di pagamento***.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri ***possono prevedere*** che gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1 siano automaticamente autorizzati e siano iscritti nel registro di cui all'articolo 17 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti che tali istituti di pagamento si sono già conformati alle prescrizioni degli articoli 3 e 13. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati in merito a tale autorizzazione automatica prima che l'autorizzazione sia concessa.	2. Gli Stati membri ***prevedono*** che gli istituti di pagamento di cui al paragrafo 1 siano automaticamente autorizzati e siano iscritti nel registro di cui all'articolo 17 se le autorità competenti dispongono di prove attestanti che tali istituti di pagamento si sono già conformati alle prescrizioni degli articoli 3 e 13. Le autorità competenti informano gli istituti di pagamento interessati in merito a tale autorizzazione automatica prima che l'autorizzazione sia concessa.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A qualunque persona di cui al primo comma a cui, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], non è stata accordata l'autorizzazione o non è stata concessa un'esenzione ai sensi della presente direttiva è ***fatto divieto di*** prestare servizi di pagamento.	Qualunque persona di cui al primo comma a cui, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], non è stata accordata l'autorizzazione o non è stata concessa un'esenzione ai sensi della presente direttiva è ***sospesa dal*** prestare servizi di pagamento ***fino a quando ha fornito alla pertinente autorità competente le informazioni supplementari necessarie e l'autorità competente ha verificato l'esattezza di tali informazioni e ha debitamente autorizzato il prestatore di servizi di pagamento***.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri consentono agli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, che in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE abbiano avviato attività in qualità di istituti di moneta elettronica nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere ***l'***autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva.	1. Gli Stati membri consentono agli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE, che in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE abbiano avviato attività in qualità di istituti di moneta elettronica nello Stato membro in cui è situata la loro sede centrale in conformità del diritto interno di recepimento della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività in quello Stato membro o in un altro Stato membro senza essere tenuti a chiedere ***una nuova*** autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva ***fino al ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]***.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 di presentare alle autorità competenti ***tutte le*** informazioni ***di cui esse necessitano per*** valutare, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], se tali istituti di moneta elettronica si	Gli Stati membri ***non*** prescrivono agli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 di presentare alle autorità competenti ***informazioni diverse dalle*** informazioni ***che consentono loro di*** valutare, entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva],

conformino alla presente direttiva. Qualora da tale valutazione emerga che detti istituti di moneta elettronica non rispettano tali prescrizioni, le autorità competenti decidono le misure da adottare per garantirne il rispetto, oppure revocano l'autorizzazione.	se tali istituti di moneta elettronica si conformino alla presente direttiva. Qualora da tale valutazione emerga che detti istituti di moneta elettronica non rispettano tali prescrizioni, le autorità competenti decidono le misure da adottare per garantirne il rispetto, oppure revocano l'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II sono autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Agli*** istituti di moneta elettronica che non soddisfano le prescrizioni di cui al titolo II entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ***è fatto divieto di*** prestare servizi di moneta elettronica.	Gli istituti di moneta elettronica di cui al primo comma che, a seguito della verifica effettuata dalle autorità competenti, risultano ottemperare alle prescrizioni del titolo II sono autorizzati a operare in qualità di istituti di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della presente direttiva e sono iscritti nei registri di cui agli articoli 17 e 18. ***Gli*** istituti di moneta elettronica che non soddisfano le prescrizioni di cui al titolo II entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ***sono sospesi dal*** prestare servizi di moneta elettronica ***fino a quando hanno fornito alla pertinente autorità competente le informazioni supplementari necessarie e l'autorità competente ha verificato l'esattezza di tali informazioni e ha debitamente autorizzato l'istituto di moneta elettronica***.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri consentono alle persone giuridiche che abbiano avviato attività in conformità del diritto interno di recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività nello Stato membro in questione in conformità di tale direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] senza essere tenute a chiedere ***l'***autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 che nel corso di tale periodo non sono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 34 della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di moneta elettronica.	4. Gli Stati membri consentono alle persone giuridiche che abbiano avviato attività in conformità del diritto interno di recepimento dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE anteriormente al [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] di proseguire tali attività nello Stato membro in questione in conformità di tale direttiva fino al [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] senza essere tenute a chiedere ***una nuova*** autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva o a rispettare le altre disposizioni di cui al titolo II della presente direttiva. Agli istituti di moneta elettronica di cui al paragrafo 1 che nel corso di tale periodo non sono né autorizzati né esentati ai sensi dell'articolo 34 della presente direttiva è fatto divieto di prestare servizi di moneta elettronica.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***6*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative,	1. Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, entro il [OP: inserire la data corrispondente a ***3*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri applicano tali misure a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a ***6*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].	Gli Stati membri applicano tali misure a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e, per l'articolo 46, a partire dal [OP: inserire la data corrispondente a ***3*** mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Emissione di moneta elettronica, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica.	Emissione di moneta elettronica ***e di token di moneta elettronica***, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica.

Or. en

MOTIVAZIONE

La prima direttiva sui servizi di pagamento (PSD) è stata adottata nel 2007 come base giuridica per l'armonizzazione dei servizi di pagamento in tutta l'Unione europea (UE). L'obiettivo principale della direttiva sui servizi di pagamento era garantire pagamenti transfrontalieri efficienti, comodi e sicuri in tutti gli Stati membri. La direttiva sui servizi di pagamento ha aperto il mercato a beneficio degli istituti di pagamento e ha creato concorrenza, offrendo ai consumatori nuove possibilità di scelta come pure informazioni e trasparenza.

La seconda direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), adottata nel 2015, ha portato avanti il lavoro della PSD. Il punto saliente della PSD2 è stata l'autenticazione forte del cliente, che ha introdotto una verifica in due fasi dei singoli pagamenti. Inoltre, la direttiva ha permesso ai clienti di ricevere maggiori informazioni in materia di bilancio, abitudini di investimento o integrazione dei servizi. È stato introdotto altresì l'obbligo per le banche di aprire le loro interfacce a fornitori di servizi esterni per condividere dati che, prima dell'introduzione della direttiva, erano esclusivi, il che ha portato al panorama bancario aperto attualmente presente in Europa.

Il nuovo pacchetto sui servizi di pagamento, vale a dire la terza direttiva sui servizi di pagamento (PSD3) e il regolamento sui servizi di pagamento, è una risposta all'evoluzione del panorama dei pagamenti nell'UE, che ha subito cambiamenti significativi. La PSD3 rappresenta un'opportunità per reagire alle nuove tecnologie e tendenze e garantire che l'ecosistema dei pagamenti dell'UE rimanga competitivo. La terza direttiva costituisce un'evoluzione piuttosto che una revisione della legislazione in materia di servizi di pagamento. Insieme al regolamento sui servizi di pagamento, dovrebbe garantire che l'ecosistema dei pagamenti dell'UE resti solido, affidabile e competitivo. La proposta della Commissione è un punto di partenza valido e il relatore sostiene un approccio resiliente e adeguato alle esigenze future, che giovi ai consumatori e al settore dei pagamenti.

Il relatore ha individuato una serie di questioni da affrontare nella proposta relativa alla PSD3 al fine di migliorare il testo senza discostarsi dagli obiettivi generali della PSD2. Sebbene la maggior parte delle disposizioni contenute nella PSD2 sia stata trasferita nel regolamento sui servizi di pagamento, l'attuazione e l'applicazione di varie disposizioni rimarranno necessariamente sotto forma di direttiva, il che implica l'aggiornamento della direttiva sui servizi di pagamento per tenere conto di tali modifiche.

Le disposizioni contenute nella direttiva in esame mirano a garantire un'attuazione e un'applicazione armonizzate delle nuove norme sui servizi di pagamento. A tal fine, il relatore ha presentato una serie di emendamenti su alcuni aspetti specifici della proposta:

Autorizzazione e grandfathering

Il relatore intende rendere più chiaro il testo sulla questione dell'autorizzazione dei prestatori di servizi di pagamento a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme. Nello specifico, si chiarisce che i prestatori di servizi di pagamento *non* dovranno essere sottoposti a un processo di autorizzazione completo se sono già autorizzati ai sensi della PSD 2. Essi dovranno semplicemente fornire gli elementi supplementari previsti dalle norme aggiornate alla propria

autorità competente, la quale prenderà una decisione in merito al mantenimento dell'autorizzazione dei prestatori di servizi di pagamento. Tra i nuovi elementi da trasmettere alle autorità competenti nell'ambito del processo di autorizzazione vi è ad esempio il piano di liquidazione, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, lettera s), della direttiva.

È inoltre opportuno adattare le disposizioni relative alla clausola di grandfathering di cui agli articoli 44 e 45 (applicabili rispettivamente ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica) in modo da definire con chiarezza ciò che si richiede a tali soggetti durante il periodo transitorio e il periodo di attuazione in seguito all'entrata in vigore della direttiva.

Direttiva sul carattere definitivo del regolamento

All'articolo 46, la Commissione ha proposto una modifica della direttiva 98/26/CE, del 19 maggio 1998 (direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento), che consentirebbe agli istituti di pagamento di beneficiare degli stessi sistemi di regolamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, creando condizioni di parità per l'offerta di prodotti ai loro clienti. Il relatore è consapevole del fatto che questa modifica è stata proposta anche nell'ambito del regolamento sui pagamenti istantanei, attualmente in fase di finalizzazione. Fino a quando il testo giuridico del regolamento sui pagamenti istantanei non sarà finalizzato, il relatore ribadisce la posizione del Parlamento sull'accesso ai sistemi di regolamento per gli istituti di pagamento, vale a dire che il periodo di cui dispongono gli Stati membri per recepire le pertinenti modifiche alla direttiva sul carattere definitivo del regolamento dovrebbe essere ridotto a 3 mesi dall'entrata in vigore della direttiva in esame. L'accesso al regolamento per gli istituti di pagamento non appena possibile è una priorità per il relatore.

Punti di contatto centrali

A norma della PSD2, gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere che gli istituti di pagamento stabiliti in un altro Stato membro nominino uno o più punti di contatto centrali nel territorio dello Stato membro ospitante al fine di comunicare periodicamente allo Stato membro ospitante informazioni sulle attività svolte sul loro territorio a fini informativi o statistici. Questa disposizione è stata applicata in modi divergenti all'interno del mercato unico ed è capitato che gli istituti di pagamento istituissero punti di contatto diversi a seconda delle informazioni da fornire, ad esempio ai fini delle comunicazioni in materia di antiriciclaggio o di altre attività commerciali.

Secondo il relatore, l'attuazione di tale disposizione ha comportato difficoltà sia per gli Stati membri che per gli istituti di pagamento, oltre a essere in contrasto con il diritto alla libertà di stabilimento, il diritto di prestazione di servizi e gli obiettivi del mercato unico. Il relatore suggerisce pertanto, come primo passo, di razionalizzare le disposizioni in modo da garantire che gli istituti di pagamento trasmettano tutte le informazioni pertinenti a un punto di contatto, il quale le comunicherebbe quindi all'autorità nazionale competente dello Stato membro. Secondo il relatore, resta ancora da accertare se tali punti di contatto siano necessari per conseguire gli obiettivi della direttiva in esame o se contribuiscano di fatto alla frammentazione del mercato unico.

Accesso al contante

Secondo il relatore, poiché le tendenze indicano un allontanamento dai pagamenti in contanti in generale nell'UE a favore dei pagamenti tramite carta o portafoglio digitale, è più importante che mai garantire ai consumatori in tutta l'UE l'accesso al contante, specie nelle aree caratterizzate da un accesso limitato a filiali bancarie, uffici postali o distributori automatici. Nel pacchetto sui servizi di pagamento, l'importanza dell'accesso al contante è sottolineata da varie disposizioni. Il relatore ha rafforzato tali disposizioni in vari modi, tra cui aumentando da 50 EUR a 100 EUR l'importo che i dettaglianti sono autorizzati a concedere ai consumatori sotto forma di rimborso (cash-back), anche in assenza di acquisto.

Inoltre, gli ATM indipendenti rappresentano un importante elemento aggiuntivo per l'erogazione di denaro contante nell'UE. Spesso però i consumatori non sanno che l'utilizzo di tali ATM indipendenti può comportare l'addebito di commissioni, il che desta preoccupazioni circa la trasparenza delle commissioni. Nel suo progetto di relazione il relatore ha pertanto evidenziato la questione e intende far sì che la legislazione obblighi gli operatori di tali ATM a esporre le commissioni all'inizio del processo, vale a dire non appena una carta è riconosciuta da un ATM all'inizio dell'operazione.

Apertura di conti da parte degli istituti di pagamento

Nell'ambito della PSD2 e della direttiva sulla moneta elettronica, abbiamo notato che alcuni istituti di pagamento e IMEL hanno incontrato difficoltà nel detenere conti di pagamento presso enti creditizi a causa del rifiuto di questi ultimi di aprire conti che permettano ai prestatori di servizi di pagamento o agli IMEL di operare e, in alcuni casi, a causa della chiusura improvvisa di tali conti. Spesso tali rifiuti o chiusure hanno avuto luogo senza alcuna giustificazione. Pertanto, onde evitare una riduzione ingiustificata dei rischi, il relatore ritiene importante rafforzare l'obbligo per gli enti creditizi di comunicare chiaramente le ragioni alla base del rifiuto di aprire o della decisione di chiudere i conti detenuti da istituti di pagamento e IMEL.